



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione Prima Civile – Procedure Concorsuali

Liquidazione Controllata: ROSELLA SUBIACO (n. 3/2024)

Il G.D.,

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata relativa a Subiaco Rosella ex artt. 268 ss. CCII aperta con sentenza collegiale n. 61/2024-Trib. Latina;

visto, in particolare, il programma di liquidazione presentato dal Liquidatore il 18/04/2025 (istanza 14) ex art. 272 CCII (cfr., in proposito e per completezza, anche i provvedimenti di concessione di proroghe per la presentazione del programma di liquidazione al Liquidatore resi il 15.01.2025 e 25.02.2025 per i motivi ivi indicati, in atti);

considerato quanto esposto;

visti gli atti, ivi compresi la perizia di stima dei beni staggiti depositata il 07.04.2025 dal Geom. Colantuono-provvedimenti di presa d'atto del 03.03.2025 e del 08.04.2025 nonché l'inventario depositato il 14.01.2025-provvedimento di presa d'atto del 15.01.2025;

vista la detta sentenza collegiale n. 61/2024-Trib. Latina per quanto di ragione;

vista la Circolare prot. n. M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 29/07/2021.0000069.I-Trib. Latina s.m.i. per quanto di ragione;

visti gli artt. 214 ss., 272 commi 2 ss. e 275 CCII come oggetto di modifica normativa resa con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “*tempus regit actum*”, tra le altre ed in generale, *mutatis mutandis*: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede espressamente in detta prospettiva che “*L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di*

esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”), applicabili nel caso di specie ratione temporis;

visto l'art. 390 CCII;

P.Q.M.

- approva il programma di liquidazione presentato dal Liquidatore il 18/04/2025 (istanza 14) ex art. 272 comma 2 CCII;

-rimette gli atti al Liquidatore per tutto quanto di competenza anche quale organo in senso ampio gestorio ex art. 275 CCII, con pronta relazione su ogni sviluppo/eventuale sviluppo.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Latina, lì 02/05/2025

Il G.D.

(dott. Marco Pietricola)